

SUPPLEMENTO SPECIALE DEL BOLLETTINO UFFICIALE

PER LA CONSULTAZIONE DELLA SOCIETÀ REGIONALE

Iniziative legislative, regolamentari, amministrative di rilevante importanza

Pubblicazione ai sensi dell'articolo 50 "Iniziativa legislativa" dello Statuto della Regione Emilia-Romagna

X legislatura

N. 133

22 novembre 2016

PROGETTO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI SASSI, BERTANI, SEN-
SOLI

**MODALITÀ DI VALIDAZIONE DI TITOLI DI VIAGGIO
NEL TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE.
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 2 OTTOBRE
1998, N. 30 'DISCIPLINA GENERALE DEL TRASPORTO
PUBBLICO REGIONALE E LOCALE'**

Oggetto assembleare n. 3545

Relazione

Il progetto di legge è finalizzato risolvere le criticità emerse rispetto all'irrogazione delle sanzioni connesse alla mancata timbratura all'atto del cambio mezzo dei titoli di viaggio (o degli abbonamenti, secondo le forme previste dal comma 4).

L'applicazione di queste disposizioni ha rilevato una consistente serie di criticità: sostanziale inefficacia rispetto ai fenomeni di irregolarità sostanziale, dispendio di tempo da parte del personale addetto ai impegnato in attività di verbalizzazione, che richiede tempi non diversi da quelli previsti per il riscontro di irregolarità reali, difficoltà a fare comprendere il senso dell'operazione agli utenti e, in modo particolare, proprio a quelli che utilizzano regolarmente i mezzi pubblici, avendo pagato e validato il titolo di viaggio o avendo acquistato un abbonamento.

Le modifiche proposte possono inoltre risolvere le difficoltà segnalate da utenti con disabilità.

Il quadro che esce, a seguito delle modifiche previste dal progetto di legge che interviene sulla legge sull'articolo 40 della legge regionale n. 30 del 1998 è il seguente:

1. rimane l'obbligo di timbratura dei titoli di viaggio normali e degli abbonamenti (commi 3 e 4), ai fini di monitoraggio, programmazione etc
2. l'obbligo riguarda il primo accesso ed il cambio mezzo.
3. le sanzioni di 6 euro non si applicano:
 - a) per la mancata timbratura a cambio mezzo dei titoli di viaggi "ordinari";
 - b) per la mancata timbratura (anche primo accesso) degli abbonamenti;
4. in questo modo si risolve anche la questione connessa alla difficoltà per le persone disabili di timbrare l'abbonamento;
5. restano invariate le sanzioni legate alla reale assenza del titolo di viaggio valido (non ho timbrato il biglietto al primo accesso, non ho l'abbonamento, ho un biglietto a tempo scaduto o un abbonamento scaduto).

PROGETTO DI LEGGE

Articolo 1

Modifiche alla legge regionale n. 30 del 1998

1. Alla legge regionale 2 ottobre 1998, n. 30 “Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale” sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell’articolo 40, al comma 6, il periodo “*La violazione degli obblighi indicati ai commi 2 e 3 comporta:*” è sostituito dal seguente

“*La violazione degli obblighi indicati ai commi 2 e 3, relativamente al primo accesso al servizio, comporta:*”;

b) nell’articolo 40, al comma 8, il periodo “*Alla violazione degli obblighi di cui ai commi 3 e 4 si applica una sanzione pecuniaria nella misura fissa di importo pari a 6 euro*” è sostituito dal seguente “*Alla violazione degli obblighi del comma 3 si applica, se relativa al primo accesso al servizio, una sanzione pecuniaria nella misura fissa di importo pari a 6 euro*”.